

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
**Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it**  
**C.F. e P.I. 00821180577**

**REGOLAMENTO PER “AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA” PER L’ACQUISIZIONE DI  
BENI E SERVIZI**

*(Art. 36 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate, da ultimo, con Delibera del Consiglio n. 636 del 10 Luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6..)*

**ART. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento, si rifà alle disposizioni di cui all’articolo 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) e alle Linee guida n. 4 ANAC, e si applica agli affidamenti di servizi e forniture con importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici.

Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza.

Per il ricorso a tali strumenti si applicano le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nel codice degli appalti e nelle linee guida n. 4 ANAC.

Resta inteso che le stazioni appaltanti possono discrezionalmente ricorrere alle procedure ordinarie anziché a quelle dell’articolo 36 Decreto Legislativo 50/2016.

**ART. 2 VALORE**

Il valore stimato dell’appalto è calcolato in osservanza dei criteri fissati all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell’appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, è necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all’oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell’affidamento nel tempo.

Per gli affidamenti riguardanti beni per il funzionamento dei quali è necessario procedere all’acquisto di consumabili, il valore tiene conto della stima del fabbisogno di questi ultimi per un periodo pari a quello di affidamento o comunque non inferiore ad un biennio.

**ART. 3 PRINCIPI GENERALI**

Il presente regolamento è volto ad assicurare la qualità degli approvvigionamenti, la riduzione dei costi e dei tempi di espletamento delle procedure, promuovendo un sistema informato ai principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici, così come meglio enucleati dalle Linee Guida n. 4 ANAC, a cui si rinvia.

## **ART. 4 PRINCIPIO DI ROTAZIONE – FASCE DI VALORE ECONOMICO**

Così come specificato nelle Linee Guida n. 4 ANAC, si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.

La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

Con il presente Regolamento, vengono stabilite fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia.

Le fasce di valore economico sono così determinate :

-importi inferiori a 1.000,00 €;

-importi a partire da 1.000,00 € ed inferiori a 20.000,00 €;

-importi a partire da 20.000,00 € ed inferiori a 40.000,00 €

-importi a partire da 40.000,00 € fino alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici.

Fermo restando il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente.

Tale scelta deve essere motivata in considerazione :

-della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative;

-del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);

-della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

## **ART. 5 OBBLIGO DI MOTIVAZIONE**

In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

A tal fine, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza.

Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro dalla stazione la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell'atto equivalente redatti in modo semplificato.

## **ART. 6 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Per quanto attiene alle modalità di nomina e svolgimento dei compiti del Responsabile Unico del Procedimento, si rimanda a quanto disposto dall'art. 31 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e alle Linee Guida n. 3 ANAC.

L'eventuale nomina del Direttore dell'Esecuzione avverrà, previa adeguata motivazione, secondo quanto previsto dall'art. 10.2 delle linee guida n. 3 ANAC.

## **ART. 7 CONFLITTO D'INTERESSI**

Le procedure semplificate di cui al presente regolamento sono espletate in aderenza al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, di cui all'art. 42 d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e alle Linee Guida n. 15 ANAC, il cui rispetto è assicurato attraverso l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione, sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto ed attraverso un'adeguata vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

## **ART. 8 PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IMPORTI INFERIORI A 40.000,00 EURO**

Secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice degli Appalti, gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 (Iva esclusa), salva la possibilità di avvalersi delle procedure ordinarie, sono soggetti al regime procedurale semplificato dell'affidamento diretto.

Fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza, è possibile procedere all'affidamento attraverso una richiesta di preventivo

all'operatore economico ritenuto in grado di soddisfare le esigenze attese, nel rispetto del principio di rotazione.

Nell'atto di affidamento si riporta almeno, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore.

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e dei requisiti speciali, ove richiesti dalla stazione appaltante.

Per gli affidamenti di importo fino a 20.000,00 €, sono consentite forme semplificate del procedimento di verifica dei requisiti, secondo quanto previsto dai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle Linee Guida n. 4 Anac.

Per importi superiori a 20.000,00 €, prima di stipulare il contratto, si procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.

Dopo l'aggiudicazione definitiva, in ogni caso, il RUP richiede all'aggiudicatario tutta la documentazione propedeutica alla stipula, ovvero:

- gli estremi identificativi del conto corrente bancario "dedicato" nonché generalità e codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sullo stesso, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dagli artt. 3 e 6 della Legge 136/2010;
- la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 comma 1 del Codice, ove richiesta;
- eventuali documenti a comprova dei requisiti tecnici ed economici, ad es.: copia di precedenti contratti eseguiti per altre P.A. o copia dei bilanci dell'ultimo triennio, ove richiesti.

La stipula del contratto può avvenire, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice degli appalti, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

Ai sensi dell'art. 32 comma 10, lett. b) non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

#### **ART. 8 PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTI PARI O SUPERIORI A 40.000,00 € ED INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA DI CUI ALL'ART. 35 D. LGS. 50/2016 E SS. MM. II.**

Gli affidamenti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 € e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 Codice degli appalti, avvengono mediante affidamento diretto previa valutazione delle offerte del numero minimo di operatori previsto dall'art. 36 comma 2 lett. b) del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza, è possibile individuare gli operatori economici da invitare attraverso la consultazione di elenchi costituiti su apposite piattaforme telematiche o sulla base di indagini di mercato, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

Gli elenchi sono costituiti, su apposite piattaforme o sul sito aziendale, a seguito di avviso pubblico, reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o altre forme di pubblicità.

Il predetto avviso indica i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli

operatori economici da invitare, le categorie e le eventuali fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.

L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo, ove previste, ovvero a singole categorie. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.

L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ed è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.

L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Le indagini di mercato sono svolte secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato, differenziate per importo e complessità di affidamento, propri o delle altre stazioni appaltanti,

L'avviso di avvio dell'indagine di mercato è pubblicato sul profilo istituzionale, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o su piattaforme telematiche dedicate.

La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

Tale avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato dalla stazione appaltante in sede di avviso pubblico e non siano stati previsti, prima dell'avvio dell'indagine di mercato o dell'istituzione dell'elenco degli operatori economici, criteri ulteriori di selezione si procederà al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine di mercato o nell'avviso di costituzione dell'elenco ed indicato nella determina a contrarre.

Gli operatori economici selezionati sono invitati a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, mediante le specifiche modalità previste dalla singola piattaforma telematica utilizzata.

L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, così come specificati al paragrafo 5.2.6 delle Linee Guida n. 4 Anac, a cui si rinvia.

Una volta pervenute le offerte, si procede con l'espletamento delle sedute di gara, che, siano esse svolte dal Rup dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche e le relative attività devono essere verbalizzate.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata ovvero mediante

corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato della stazione appaltante, quest'ultima a esito della procedura negoziata pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.

### **ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si rimanda a quanto previsto nel Codice dei Contratti Pubblici, negli atti attuativi e nella restante normativa nazionale e regionale applicabile, nella Legge 7 agosto 1990 n 241 "Nuove Norme sul procedimento amministrativo" s.m.i., nel D. lgs 14 marzo 2013 n 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" s.m.i. e nelle Linee Guida ANAC.